

## PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO E SOSTANZE VIETATE: LA DIFFERENZA TRA ROHS E REACH

Molti operatori dell'elettronica di consumo mi chiedono se si applichi ai loro prodotti, anche solo potenzialmente, la normativa REACH e obiettano che a loro avviso, se così fosse, non avrebbe senso l'esistenza di un'altra normativa specifica, quella RoHS, riguardante specificamente le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche. Pertanto, visto che c'è un po' di confusione, dedico questo articolo ad illustrare succintamente le due normative, ad evidenziarne le differenze e, a tal fine, a ricordare brevemente quando e come si applicano.

**P**reciso anzitutto che le normative RoHS e REACH, ancorché relative entrambe alla tutela dell'ambiente e della sicurezza delle persone, sono parallele e l'applicazione dell'una non esclude quella dell'altra. Ma procediamo con ordine.

### La normativa REACH

**Significato:** la normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1907/2006 del 18.12.2006 è conosciuta come REACH: **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation of **C**hemical; tale sigla costituisce un acronimo usato dalla legislazione UE per descrivere un nuovo sistema di regolamentazione delle sostanze chimiche entrato in vigore il 1 giugno 2007, mirato a migliorare la conoscenza e quindi la sicurezza dei composti chimici prodotti o importati nella UE ai fini di tutelare salute e ambiente.

**Registrazione:** la normativa REACH stabilisce, in sintesi, che chi produce e chi importa una determinata sostanza tra quelle all'uso previste, che non sia stata già registrata da altri, in quantità uguale o superiore a una tonnellata all'anno, la deve necessariamente registrare presso l'"ECHA", ossia l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche. La registrazione prevede la

redazione di un fascicolo tecnico; nel caso di registrazione di sostanze importate o fabbricate in quantità superiore a 10 tonnellate all'anno, il fabbricante o l'importatore deve fornire anche una relazione apposita sulla sicurezza chimica.

**Nessuna marcatura:** è importante evidenziare che l'intervenuta registrazione o la non necessità di registrazione presso l'ECHA, non comporta alcuna marcatura di prodotto.

**Autorizzazioni:** limitatamente a determinate sostanze espressamente previste (cancerogene, mutagene, tossiche, persistenti, perturbanti il sistema endocrino ecc.) è necessaria per la produzione o per l'importazione un'autorizzazione della Commissione UE che viene concessa (o rifiutata) previa istanza da inoltrarsi all'ECHA.


**Restrizioni :** gli allegati del REACH prevedono alcune restrizioni alla fabbricazione, commercializzazione e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (definiti "SVHC").

**Gli Articoli:** dopo avere parlato delle sostanze, veniamo agli "articoli" ossia ai prodotti (nel nostro caso quelli dell'elettronica di consumo), che possono contenerli: va anzitutto tracciata una distinzione tra articoli consistenti in (a) contenitori anche complessi di sostanze, aventi la finalità di consentirne il rilascio (ad esempio: una cartuccia di toner o, fuori dal campo AEE, una bomboletta spray, un evidenziatore) e, (b) articoli in cui la sostanza è parte integrante dell'articolo, in quanto serve per farlo funzionare e non è destinata ad essere rilasciata anzi, se fosse rilasciata, ciò comprometterebbe il suo corretto funzionamento (ad es.: condizionatore d'aria, pila, batteria). Ebbene, nel caso di cui alla lettera (a) il produttore o l'importatore dell'artico-



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.



lo-contenitore, in presenza di una sostanza “in scope” importata in quantità superiore a 1 tonnellata all’anno e destinata a essere “rilasciata” dall’articolo, sarà tenuto ad effettuare, se non già effettuata, la registrazione sopra illustrata e sarà soggetto all’eventuale necessità di richiedere un’autorizzazione; nel caso di cui alla lettera (b) di articolo utilizzante una sostanza “in scope” che ne è parte integrale, non ricorre alcun obbligo di registrazione: il PRODUTTORE potrà però: (i) utilizzare solo sostanze registrate o preregistrate dai suoi propri fornitori per l’uso specifico, (ii) dovrà verificare l’esistenza di restrizioni o autorizzazioni all’uso e infine, (iii) informare i propri clienti nel caso di presenza di sostanze SVHC in misura superiore rispetto allo 0,1% dell’articolo ed inoltre, dal 5 gennaio 2021, dovrà informare anche l’ECHA: presso quest’ultima, infatti, è stata a tal fine recentemente costituita un’apposita banca dati, definita “SCIP” (*Substances of Concern In articles as such or in complex objects - Products*) i; l’IMPORTATORE dovrà: (i) verificare anzitutto che l’articolo sia un prodotto complesso e non un mero contenitore di sostanze soggette registrazione; (ii) dovrà verificare che non sussistano sostanze soggette a restrizioni, limi-

tazioni d’uso, necessità di specifiche autorizzazioni, e ciò anche sulla base di quanto comunicato dal fornitore.

### La normativa RoHS

**Significato:** RoHS è l’acronimo di “Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment”.

**Divieto:** La Direttiva RoHS 2 (D. 2011/65/UE, attuata in Italia con Dlgs 27/2014), al pari della precedente direttiva RoHS 1 (D. 2002/96/CE), stabilisce - fatte salve peraltro specifiche eccezioni settoriali - il divieto di introdurre sul mercato apparecchi elettrici o elettronici che contengano - in misura superiore alla percentuale dello 0,1% (quanto al CADMIO: 0,01%) per peso di materiale omogeneo<sup>1</sup> - le seguenti sostanze vietate: mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB); eteri di difenile polibromurato (PBDE) (gli ultimi due sono ritardanti di fiamma utilizzati soprattutto nei cabinet plastici che contengono gli apparecchi), diversi tipi di ftalati ossia: ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP); benzilbutilftalato (BBP); dibutilftalato (DBP); diisobutilftalato (DIBP). La restrizione concernente gli ftalati si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in

vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, a decorrere dal 22 luglio 2021).

### Categorie di prodotti:

La Direttiva RoHS 2 suddivide i prodotti coperti nelle seguenti 11 categorie:

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport.
8. Dispositivi medici.
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici.
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate.

Le prime 10 categorie di prodotti rientrano nella seguente definizione di AEE (art. 3 punto 1), valida anche per i RAEE: “1) *apparecchiature elettriche ed elettroniche*» o «AEE», *le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua*”.

Invece la categoria 11, che è entrata in vigore il 22.07.2019, realizza il “campo di applicazione aperto”, in quanto comprende tutte le altre AEE «*che .... necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste*” (art. 3.2). Pertanto, la categoria 11 ha un campo di copertura assai più ampio di tutte le altre categorie: infatti essa si riferisce a tutti quei prodotti anche non prettamente “elettrici” (ad esempio: un tagliaerba a benzina, che

<sup>1</sup>-Viene data dalla Direttiva la seguente definizione di materiale omogeneo: “...un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi...”.

dipende necessariamente per il funzionamento da una candela elettrica, o un mobile di cucina, munito di timer o orologio elettrico incassato, non estraibile) che comunque, pur non dipendendo dalla corrente elettrica o campi elettromagnetici per la corretta operatività della loro funzione principale, ne dipendono per l'operatività di almeno una delle funzioni previste; occorre inoltre a che tale funzione "dipendente", ancorché eventualmente minore, sia integrata nell'apparecchio: se questa è invece separabile senza conseguenze per la funzionalità del prodotto in cui è inglobata, solo l'apparecchio che genera la funzione ricadrà - se è un prodotto finito - nella normativa RoHS.

Esistono inoltre n°11 (ora 10) categorie di prodotti esclusi dalla normativa RoHS, che sarebbe troppo lungo in questa sede esaminare.

**Oneri e marcatura:** il rispetto dei requisiti previsti dalla Direttiva RoHS costituisce un onere rilevante - seppure in diversa misura - per Produttori, Importatori e Distributori: sotto il profilo formale, infatti, i prodotti soggetti alla normativa RoHS devono essere muniti di marcatura CE e di apposita Dichiarazione di Conformità; inoltre, la ordinaria Documentazione tecnica che li riguarda, da esibirsi alle autorità di sorveglianza, deve permettere di verificare la conformità dei prodotti anche alla tale normativa RoHS; sotto il profilo sostanziale, inoltre, vanno naturalmente rispettati i massimi percentuali delle sostanze previste, con conseguente aumento del costo di produzione e quindi del prezzo di vendita; vanno considerate, infine, le sanzioni all'uso previste dalla legge nazionale di attuazione, sanzioni che, a seconda dei casi, vanno da 5.000 Euro a 100.000 Euro per Produttori ed Importatori e da 5000 Euro a 30.000 Euro per i Distributori; fermo in ogni caso il divieto di vendita dei prodotti non conformi con



conseguente possibile sequestro e confisca dei medesimi.

#### **Differenze tra normativa REACH e normativa RoHS**

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che le due normative hanno in comune la tutela della salute e la difesa dell' ambiente ma, a parte questo, divergono sotto tutti gli altri principali profili. Infatti:

- **Contenuto:** la normativa RoHS istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle AEE al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei RAEE; la normativa REACH istituisce l' obbligo (eventuale) di registrazione delle sostanze in una banca dati UE, al fine di garantire salute umana ed ambiente ed inoltre: (i) che la fabbricazione (o l'importazione) delle sostanze nella UE sia conforme al diritto comunitario, anche quando dette sostanze sono esportate; (ii) che venga garantita la libera circolazione delle sostanze/ degli articoli e un funzionamento efficace del mercato interno UE.

- **Possibile applicazione congiunta:** l'applicabilità ad un apparecchio della normativa RoHS non preclude

l'applicabilità di quella REACH, trattandosi di casi diversi e di sostanze per lo più diverse;

- **Marcatura:** mentre la normativa RoHS prevede marcatura CE e dichiarazione di conformità (oltre a un fascicolo tecnico illustrativo), la normativa REACH non prevede alcuna marcatura " *Reach Conform*" o simile: infatti, un apparecchio potrebbe in ipotesi non contenere alcuna sostanza soggetta a registrazione, rendendo del tutto non applicabile la disciplina; ne consegue che ogni simbolo di conformità alla normativa REACH può esser apposto solo in via meramente volontaria (il più della volte a scopi di marketing);

- **Oggetto:** la registrazione REACH riguarda esclusivamente: (a) le sostanze previste o gli "articoli" che le contengono interagendo con le medesime per funzionare, (b) purché si produca o importi una quantità pari o superiore ad almeno 1 tonnellata all'anno e, (c) sempre che qualcun'altro non abbia già registrato detta/e sostanza/e; il divieto di utilizzo di sostanze vietate previsto dalla normativa RoHS si riferisce alle sostanze previste all' Allegato II alla medesima, in misura superiore alle percentuali previste, fatte salve determinate categorie di prodotti ed escluse numerose dettagliate eccezioni.